



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 17-11-2015

OGGETTO: *Attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità dei tributi locali Equitalia S.p.a. ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 così come modificati dalla L. n. 190/2014.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 1 dal comma 682 al comma 688 L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità);
- Visto il Decreto Legislativo 13.04.1999, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la determinazione di Giunta Comunale n. 111 del 07.07.2015, con la quale è stata prorogato l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e non dell'Ente a Equitalia Spa;
- Premesso che l'art. 1 della L. 190/2014 (commi da 683 a 688) è intervenuto apportando modifiche alla disciplina relativa all'attività di verifica delle comunicazioni di inesigibilità, nonché all'individuazione dei criteri per il controllo a campione delle comunicazioni stesse, da effettuarsi ai sensi degli articoli 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999;
- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 19 comma 1 D. Lgs. 112/99 l'Agente per la Riscossione ha trasmesso, anche in via telematica comunicazioni d'inesigibilità;
- Rilevato che il termine per la trasmissione delle suddette comunicazioni ha beneficiato sistematicamente di proroghe fino a quella recata dall' art. 1 comma 530 della Legge n. 228/2013 la quale, modificando il termine contenuto nell'art. 3 comma 12 del D.L. 203/2005, ha previsto che per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 le comunicazioni di inesigibilità

sono presentate entro il 31 dicembre 2014, con la possibilità per il Comune di effettuare i controlli a decorrere dal 1° gennaio 2015;

- Rilevato che la Legge di Stabilità 2015 ha ulteriormente modificato il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità delle quote iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, stabilendo che per i ruoli consegnati nell'anno 2014 saranno presentate entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, partendo dalla più recente per singola annualità di consegna, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017;
- Tenuto conto pertanto della necessità di individuare i criteri per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità finali fino ad oggi pervenute all'Ente alla luce delle modifiche normative che sono intervenute;
- Rilevato che la fase gestionale antecedente al controllo consistente:
 - Acquisizione delle comunicazioni relative a pluralità di quote inesigibili attraverso il cartaceo e le procedure informatiche;
 - Suddivisione delle comunicazioni sulla base delle diverse competenze territoriali di Equitalia Spa;
 - Registrazione informatica delle stesse per ogni singola quota:
 1. numero e data arrivo comunicazione
 2. tributo
 3. numero ruolo
 4. anno ruolo
 5. anno di riferimento
 6. importo quota inesigibile
 7. spese tabellari
 8. stato della comunicazione
 9. nominativo a cui si riferisce la quota inesigibile;
- Premesso che è necessario preliminarmente controllare la posizione tributaria del soggetto in capo al quale le somme iscritte a ruolo sono divenute inesigibili;
- Preso atto che ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 112/99 l'attività di controllo, che l'Ente può esercitare, riguarda:
 - La verifica dell'avvenuta notificazione, da parte del concessionario, della cartella di pagamento prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo,
 - La verifica dell'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 del medesimo articolo 19 entro i termini stabiliti dalla legge,
 - La verifica dell'avvenuta azione esecutiva di tutti i beni del contribuente,
 - La verifica dello svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio,
 - La verifica di vizi e irregolarità, imputabili al concessionario, compiuti nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva che possano essere causa della mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- Tenuto conto che l' art. 1 comma 683 della L. 23.12.2014, n. 190 è intervenuto nel modificare l'art. 20 del D.Lgs 13.04.1999 n. 112 e successive modificazioni, prevedendo, al comma 2, che il controllo da parte dell'Ente sia effettuato tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, della capacità operativa della struttura di controllo e in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno;
- Dato atto che l' art. 1 comma 688 della predetta legge ha stabilito altresì che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui al citato art. 19 del D.Lgs 13.04.1999 n. 112;
- Ricontrata, pertanto, la necessità di stabilire che il cinque per cento delle comunicazioni (arrotondato all'unità superiore dovrà comprendere quelle posizioni relative a quote di importo maggiore, dando precedenza, in caso di parità di importo, alle persone giuridiche, fatta eccezione ai casi interessati da procedure fallimentari;
- Tenuto conto che la richiesta di trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali si intende esercitare l'attività di controllo di merito deve essere esercitata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, al fine di evitare il discarico automatico;
- Considerato che, una volta espletate le attività di cui sopra e acquisite le necessarie informazioni, dove possibile, sarà disposto un provvedimento di discarico delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario sarà notificato a Equitalia Spa un provvedimento di diniego di discarico, contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate;

DETERMINA

1. Di stabilire che la fase gestionale antecedente al controllo dovrà consistere:
 - Acquisizione delle comunicazioni relative a pluralità di quote inesigibili attraverso il cartaceo e le procedure informatiche;
 - Suddivisione delle comunicazioni sulla base delle diverse competenze territoriali di Equitalia Spa;
 - Registrazione informatica delle stesse per ogni singola quota:
 1. numero e data arrivo comunicazione
 2. tributo
 3. numero ruolo
 4. anno ruolo
 5. anno di riferimento
 6. importo quota inesigibile
 7. spese tabellari
 8. stato della comunicazione
 9. nominativo a cui si riferisce la quota inesigibile.

2. Di prendere atto che ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 112/99 l'attività di controllo, che l'Ente può esercitare, riguarda:
 - La verifica dell'avvenuta notificazione, da parte del concessionario, della cartella di pagamento prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo,
 - La verifica dell'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 del medesimo articolo 19 entro i termini stabiliti dalla legge,
 - La verifica dell'avvenuta azione esecutiva di tutti i beni del contribuente,
 - La verifica dello svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio,
 - La verifica di vizi e irregolarità, imputabili al concessionario, compiuti nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva che possano essere causa della mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo.
3. Di stabilire che il cinque per cento delle comunicazioni (arrotondato all'unità superiore) dovrà comprendere quelle posizioni relative a quote di importo maggiore, dando precedenza, in caso di parità di importo, alle persone giuridiche, fatta eccezione ai casi interessati da procedure fallimentari.
4. Di dare atto che, una volta espletate le attività di cui sopra e acquisite le necessarie informazioni, dove possibile, sarà disposto un provvedimento di discarico delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario sarà notificato a Equitalia Spa un provvedimento di diniego di discarico, contestando, con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.
5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E
AMMINISTRATIVI**
Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.